

ORDINE DEGLI AVVOCATI



DI ROVERETO*

NORME DI CORTESIA

**ATTUATIVE DELL'ART. 22, COMMA 1, DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE, DA OSSERVARSI
TRA GLI ESERCENTI LA PROFESSIONE LEGALE NEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI
ROVERETO**

1) Copie dei documenti depositati nelle cause civili

Nelle cause civili il procuratore di ciascuna parte, ancorché abbia la sola veste di domiciliatario, deve consegnare all'avversario copia di ogni documento depositato, salvo il caso di particolari difficoltà di riproduzione, nella quale ipotesi dovrà avvertire preventivamente il collega e porlo nella condizione di estrarre lui stesso la copia del documento prima del deposito, ove possibile.

2) Comunicazione degli scritti difensivi e dei documenti nei processi penali

Nel processo penale, ove vi siano più difensori nominati e costituiti, anche per conto di parti in conflitto di interessi tra loro, ciascun difensore è tenuto a comunicare senza dilazione agli altri una copia delle memorie, delle liste testimoniali, dei motivi d'appello e d'ogni scritto e documento difensivo in genere che egli abbia depositato.

3) Comunicazione di scritture e di documenti processuali

Nell'ipotesi in cui un collega chieda all'avversario la trasmissione per telefax od e-mail della copia di una scrittura difensiva e/o di documenti, da depositarsi o depositati dal medesimo, questi è tenuto a provvedere sollecitamente all'invio, peraltro a condizione di reciprocità ove il termine per il deposito della scrittura o dei documenti sia comune.

4) Notificazione dei provvedimenti ai colleghi non domiciliati nel Comune del Circondario, in cui ha sede l'autorità giudiziaria che li ha pronunciati

Si ricorda che, tenuto conto del disposto dell'art. 82 della L. 22 gennaio 1934 n. 37, la notificazione dei provvedimenti emessi dalla autorità giudiziaria di Rovereto da eseguirsi ai colleghi del Circondario del Tribunale di Rovereto, i quali non abbiano eletto domicilio nel Comune di Rovereto; rispettivamente la notificazione dei provvedimenti del Giudice di Pace di Riva del Garda ai colleghi dello

* La pubblicazione sul sito www.canestrinilex.it avviene ai soli fini divulgativi, non costituendo in alcun modo attività riconducibile al Consiglio dell'Ordine di Rovereto (ord.avvocatirovereto@tin.it). L'immagine dell'opera di Fortunato Depero "La toga ed il tarlo" (1914) è tratta dal sito www.depero.it, al quale si rinvia per il copyright.

stesso Circondario, che non abbiano eletto domicilio nel Comune di Riva, deve essere eseguita nello studio del collega e non in Cancelleria.

5) Esecuzione delle sentenze od altri provvedimenti

1. Salvo che il procuratore avversario gli chieda di soprassedere a tale adempimento inviando contestuale dichiarazione di acquiescenza sottoscritta dalla parte tenuta all'esecuzione, il procuratore della parte vittoriosa può procedere senza indugio alla notificazione della sentenza allo scopo di provocare la decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

2. Qualora la sentenza od il provvedimento sia provvisoriamente o definitivamente esecutiva, il procuratore della parte soccombente può chiedere al collega della parte vittoriosa di soprassedere al precetto e ad ogni atto esecutivo, e di comunicargli la nota dei pagamenti od adempimenti dovuti in base alla sentenza od al provvedimento.

3. Il procuratore della parte vittoriosa è tenuto a comunicare all'avversario la sua adesione a tale richiesta, peraltro con diritto di fissare alla controparte un termine congruo (per i pagamenti il termine minimo sarà di 10 giorni, se la parte tenuta all'esecuzione risiede nel Circondario; rispettivamente di 15 giorni nel caso opposto) per provvedere all'esecuzione o per concludere un accordo amichevole in ordine alla stessa.

4. La parte tenuta all'esecuzione, ove ritenga non legittime le richieste, sarà tenuta ad adempiere entro il termine di cui sopra per quanto riconosce dovuto, ma il suo procuratore sarà tenuto a precisare per iscritto entro il termine medesimo i motivi della mancata esecuzione parziale.

5. Decorso senza esito il termine da lui fissato, il procuratore della parte avente diritto all'esecuzione potrà spiccare il precetto e dare corso all'esecuzione forzata.

6. Nell'ipotesi della concessione e fruizione della moratoria di cui al III° comma, il procuratore della parte beneficiata della stessa sarà tenuta a riconoscere la rifusione, a norma della tariffa, delle competenze procuratorie e delle spese per l'opera successiva alla pronuncia del provvedimento di condanna.

6) Puntualità alle udienze

1. L'avvocato è tenuto a presentarsi puntualmente alle udienze.

2. Nell'ipotesi in cui ciò non gli sia possibile, dovrà preavvisarne, quanto meno il giorno precedente, l'avversario, concordando con lui l'ora in cui potrà tenersi l'udienza.

7) Presenza dei colleghi avversari alle udienze

1. Qualora ad un'udienza civile ovvero ad un'udienza penale con parte civile costituita o della quale sia stata preavvertita dal patrono al difensore la costituzione, non sia presente l'avversario di cui si conosca l'identità ed il recapito telefonico, è dovere del collega presente sollecitarne l'intervento, telefonando al suo studio, onde l'avversario medesimo possa partecipare tempestivamente all'udienza o farsi sostituire idoneamente.

2. Nell'ipotesi di mancata comparizione del collega all'udienza civile, benchè sia stata rispettata la regola che precede, il collega presente dovrà chiedere il semplice rinvio dell'udienza; se il rinvio non verrà concesso dal giudice, l'avvocato presente potrà procedere alla trattazione della causa, peraltro

senza pregiudicare, per quanto possibile, il diritto della controparte di contraddire in un momento successivo.

8) Subentro al difensore d'ufficio

1. L'avvocato che assuma la difesa di fiducia di un indagato o di un imputato, ove dagli atti risulti essere stato nominato in precedenza un difensore d'ufficio, deve dare immediatamente notizia a quest'ultimo, per iscritto, della propria nomina fiduciaria.

2. L'avvocato nominato difensore di fiducia in tali casi dovrà inoltre curare che il proprio cliente provveda a corrispondere al difensore d'ufficio le competenze e spese per le prestazioni da costui già rese.

9) Competenze e spese per prestazioni successive al deposito della sentenza

1. Quando la sentenza dispone la compensazione delle spese, il patrono della parte che, successivamente alla sentenza, non ha anticipato spese e competenze per la registrazione della stessa e quant'altro (notifica sentenza e simili), sarà tenuto a far sì che il proprio cliente rifonda la metà di dette spese e competenze alla parte che le ha anticipate, senza costringerla ad ulteriore attività giudiziaria.

2. Nell'ipotesi di sentenza di condanna alle spese, il collega che patrocinia la parte vittoriosa potrà richiedere la rifusione, a norma della tariffa, delle competenze procuratorie e delle spese per l'opera successiva alla pronuncia della sentenza, vale a dire per registrazione, richiesta copie autentiche, disamina sentenza, notifica della stessa, ritiro fascicolo.

10) Convegni tra colleghi

Nel caso di convegni tra colleghi avversari, l'avvocato che rappresenta il convenuto si recherà dal collega che rappresenta l'attore; tuttavia, nel caso di notevole divario di età, l'avvocato più giovane si recherà dal più anziano.

11) Corrispondenza telefonica

L'avvocato che telefoni ad un collega è tenuto ad anticipare, o far anticipare, a chi risponde quale è la pratica in ordine alla quale intende conferire.

L'avvocato che sia chiamato al telefono da un collega, deve rispondere senza dilazione alcuna.

Se il chiamato è impegnato in maniera tale che non gli è consentito di interrompersi per il colloquio telefonico, dovrà comunicarlo o farlo comunicare al Collega, assicurando che provvederà egli stesso a richiamarlo e precisando anche il presumibile tempo entro il quale vi provvederà.

12) Sanzioni per l'inosservanza delle regole di cortesia

L'inosservanza delle regole che precedono e così l'uso di espressioni irrispettose, scorrette, sconvenienti od offensive nei colloqui, nella corrispondenza o nelle scritture di causa, sia nei confronti dei colleghi come delle controparti, possono costituire violazione del disposto dell'art. 22, comma 1, del Codice di Deontologia Forense, quindi comportare l'irrogazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di proporzionali sanzioni tra quelle previste dall'ordinamento forense.

15 novembre 2004